

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 25 OTTOBRE 2013

N. 140



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Leggi e Regolamenti regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

### ***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

### ***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2013, n. 30

**“Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici). Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015”.**

Pag. 33292

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 31

**“Completamento del processo in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)”.**

Pag. 33294

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 32

**“Modifica e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).**

Pag. 33295

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 33

**Modifica all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 21”.**

Pag. 33296

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2013, n. 19

**Adozione regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.**

Pag. 33297

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2013, n. 20

**Modifiche al Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 32 recante oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3 - Modifiche al Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”.**

Pag. 33300

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2013, n. 30

**“Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici). Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Pagamento dei debiti del  
Servizio sanitario nazionale  
Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 13  
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102.*

1. Al fine di provvedere alla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità prevista dall’articolo 13 del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), sono istituiti nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 (esercizio 2013), nell’ambito della gestione sanitaria, il capitolo di spesa n. 742013, UPB 05.08.01, deno-

minato “Trasferimento a fini di capitalizzazione agli enti del servizio sanitario regionale della anticipazione ex articolo 13 del d.l. 102/2013” e il capitolo di entrata n. 5124003 denominato “Entrata da anticipazione di liquidità di cui all’articolo 13 del d.l. 102/2013, ai fini di capitalizzazione degli enti del SSR”, UPB 05.02.02, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 148 milioni 780 mila.

2. Il rimborso annuale dell’anticipazione di liquidità del comma 1 è fissato in un periodo pari a trent’anni, a rate costanti, con pagamento della prima rata al 1° febbraio 2015. Al rimborso annuale, per sorte capitale e interessi, quantificato in euro 8 milioni e 600 mila per ciascun esercizio finanziario dall’anno 2015 all’anno 2044, si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale autonomo, gestione ordinaria, nell’ambito della UPB 06.02.03, dei seguenti capitoli di spesa:

- a) Capitolo 1121060 denominato “Rimborso quota capitale anticipazione di liquidità di cui all’articolo 13 del d.l. 102/2013 (l.r. n.30 17/10/2013)” con uno stanziamento di euro 2 milioni 800 mila per l’esercizio finanziario 2015;
- b) Capitolo 1121061 denominato “Rimborso quota interessi anticipazione di liquidità dell’articolo 13 del d.l. 102/2013 (l. r. n. 30 17/10/2013)” con uno stanziamento di euro 5 milioni 800 mila per l’esercizio finanziario 2015.

Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale approvato con legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

3. In attuazione della lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, alla copertura degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, pari a com-

plessivi 8 milioni e 600 mila euro annui, si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio autonomo pluriennale 2013-2015 (esercizio 2015) di parte corrente relativi alle sottototate UPB di spesa:

- a. UPB 04.01.01 per un importo di euro 1 milione;
- b. UPB 04.04.01 per un importo di euro 3 milioni e 600 mila;
- c. UPB 05.02.01 per un importo di euro 4 milioni.

Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale approvato con l.r. 46/2012, si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

4. Nel caso in cui la rata costante del piano di ammortamento di cui al comma 2 risultasse di importo differente rispetto all'ammontare stanziato nei capitoli del bilancio regionale per il pagamento della stessa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare la rimodulazione degli importi iscritti nei commi 2 e 3.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 17 ottobre 2013*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 31

**“Completamento del processo in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Inserimento dell'articolo 01 nella legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3*

1. Prima dell'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), è inserito il seguente:

“Art. 01

*(Natura giuridica dei Gruppi consiliari)*

1. I Gruppi consiliari sono organi interni del Consiglio regionale ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'articolo 25 dello Statuto della Regione Puglia. Tale connotazione si estrinseca unicamente nell'espletamento delle

attività istituzionali in seno al medesimo Consiglio regionale.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono ovviamente svolte in regime privatistico.”.

Art. 2

*Modifica e integrazione all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34*

1. All'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), sono apportate le seguenti modifica e integrazione:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa.”;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis. Il titolare o l'avente diritto all'assegno vitalizio condannato nei termini di cui al comma 7 è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni dalla data di notifica della sentenza, ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 22 ottobre 2013*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 32

**“Modifica e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*(Modifica e integrazioni alla legge regionale  
25 giugno 2013, n. 17)*

1. Alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17

(Disposizioni in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifica e integrazioni:

- a) all'articolo 8, comma 2, lett. b), dopo le parole: “di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro,” sono inserite le seguenti: “previa autorizzazione dei competenti organi statali,”;
- b) all'articolo 8, comma 2, lett. c), dopo le parole: “a espletare” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto della procedura e delle competenze stabilite dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),”;
- c) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: “con deliberazione della Giunta regionale” sono soppresse le seguenti: “21 maggio 2007, n. 619.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 22 ottobre 2013*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 33

**Modifica all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 21".**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4)*

1. Il comma 9 dell'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 21, è sostituito dal seguente:

“9. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E' fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 22 ottobre 2013*

**VENDOLA**

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2013,  
n. 19

**Adozione regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

**Visto** l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

**Visto** l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 1930 del 15/10/2013 di adozione del Regolamento;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni finanziate dalla Regione, a valere su risorse finanziarie autonome o trasferite con vincolo di destinazione dalla Stato, relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione per il riconoscimento di aiuti di importanza minore (*de minimis*) alle fattispecie di cui all'art. 107 comma 2 lett. b) del TFUE per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

2. Il presente Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, che abbiano subito danni provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza, ad eccezione delle seguenti:

- a) imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 104/2000;
- b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
  - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari;
- d) imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2003;
- e) imprese in difficoltà.

**Art. 2**

*Soggetti beneficiari*

1. I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese per le quali il soggetto esecutore delle ordinanze connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza abbia accertato e certificato la diretta correlazione tra l'evento eccezionale e il danno subito.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione delle domanda di agevolazioni devono:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese,
- b) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea,

- c) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi,
- d) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese,
- e) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dell'Organismo competente la restituzione.

#### Art. 3 *Definizioni*

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) stato di emergenza: periodo temporale per il quale risulta adottato da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale ovvero da parte del Presidente della Regione, specifico provvedimento di dichiarazione di "stato di emergenza" connesso al verificarsi di un evento calamitoso naturale o connesso all'attività umana, ai sensi della legge n. 225/1992, così come novellata dalla legge n. 100/2012;
- b) ordinanza: provvedimento di protezione civile adottato dall'autorità competente per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato;
- c) soggetto attuatore: commissario delegato per la gestione delle fasi di emergenza e di post-emergenza ovvero soggetto titolato alla gestione della post-emergenza per il rientro della gestione in capo all'Amministrazione pubblica ordinariamente competente;
- d) soggetto esecutore: servizi regionali, enti locali ed organismi che gestiscono su mandato del soggetto attuatore le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle misure di aiuto in regime "de minimis".

#### Art. 4 *Oggetto delle agevolazioni*

1. Il presente Regolamento si applica al rimborso parziale delle spese sostenute o da sostenere dalle imprese interessate per il ripristino dei beni immobili sedi operative dall'attività produttiva e dei beni mobili (macchinari ed attrezzature) direttamente connessi all'attività produttive, danneggiati dagli eventi eccezionali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza, per i quali non risultano essere già intervenuti rimborsi assicurativi, al fine della ripresa dell'ordinaria attività produttiva.

#### Art. 5 *Forme di aiuto*

1. Gli aiuti previsti nell'articolo precedenti sono concessi in conto capitale.

#### Art. 6 *Agevolazione concedibile*

1. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concesso ad impresa, unitamente a quelli corrisposti da altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l'importo complessivo degli aiuti di cui al comma 1 non deve superare i 100.000,00 euro.
3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari è costituito dall'esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto *de minimis* e dai due esercizi finanziari precedenti.
4. L'effettiva quantificazione dell'aiuto *de minimis* a favore di ciascuna impresa interessata, fermo restando il limite di cui al precedente comma 4, è commisurata, in forma direttamente proporzionale, alle risorse finanziarie rese disponibili allo scopo dalla specifica ordinanza di protezione civile che disciplina le azioni per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato ovvero dai conseguenti piani di utilizzazione delle risorse disponibili definiti dal soggetto attuatore.

## Art. 7

*Procedure di concessione delle agevolazioni*

1. Il soggetto esecutore dell'ordinanza connessa ad una specifica dichiarazione dello stato di emergenza, che prevede specificamente il rimborso dei danni subiti da parte delle imprese locali, opera la ricognizione delle imprese interessate mediante avviso pubblico, certificando la diretta correlazione tra evento calamitoso eccezionale e i danni denunciati dalle stese imprese.

2. Per la valutazione della quantificazione del danno e della successiva agevolazione concedibile il soggetto esecutore fa riferimento:

- a) ai giustificativi di spesa già sostenuta (fatture) presentati da ciascun soggetto beneficiario;
- b) alle perizie giurate/asseverate ai sensi di legge per la valutazione dei danni non già riparati.

3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in questione, i soggetti esecutori nell'ambito delle modalità di presentazione delle richieste di agevolazioni a rimborso di cui ai precedenti commi e comunque prima dell'effettiva erogazione, devono acquisire una dichiarazione dell'impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti:

- se l'impresa ha percepito altri aiuti *de minimis* durante i due esercizi precedenti e l'esercizio in corso, con l'indicazione della quantificazione degli stessi;
- che l'impresa, per gli stessi danni denunciati non ha già percepito o non deve comunque percepire rimborsi assicurativi;
- che l'impresa è consapevole di ricevere aiuti *de minimis*, che costituiscono agevolazioni che saranno iscritte al registro regionale degli aiuti *de minimis* istituito con Regolamento regionale 31 gennaio 2012, n. 2 ai

fini del monitoraggio e controllo del limite massimale di agevolazione concedibile nei tre esercizi finanziari di cui al precedente art. 6;

e con la quale la stessa impresa, in caso di presentazione di perizie giurate/asseverate dei danni subiti e non ancora riparati, si impegna, pena la restituzione dell'agevolazione ricevuta:

- a presentare entro i successivi 60 giorni dall'avvenuta assegnazione dell'agevolazione a rimborso, i giustificativi di spesa (fatture) per i lavori di ripristino dei beni immobili o di ripristino dei mezzi ed attrezzature danneggiate,
- a proseguire l'attività produttiva di impresa.

## Art. 8

*Cumulo degli aiuti*

1. Fermo restando il limite massimo per gli aiuti *de minimis* nell'arco di tre esercizi finanziari di cui al precedente articolo 6, è consentito il cumulo degli altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti *de minimis* di cui al precedente art. 4.

## Art. 9

*Monitoraggio e controllo*

1. I soggetti attuatori, così come definiti al precedente articolo 3, sono tenuti a trasmettere all'Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, specifiche comunicazioni in ordine alle misure d'aiuto attivate in attuazione del presente Regolamento, al fine di garantire il monitoraggio delle misure d'aiuto con l'iscrizione delle agevolazioni concesse al registro regionale degli aiuti *de minimis* istituito con il Regolamento regionale 31 gennaio 2012, n. 2.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 17 ottobre 2013*

**VENDOLA**

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2013,  
n. 20

**Modifiche al Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 32 recante oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3 - Modifiche al Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”.**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

**Visto** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**Visto** l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**Visto** l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.1942 del 15.10.2013 di adozione del Regolamento;

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 17 ottobre 2013*

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

L’art. 20 bis (**Disciplina transitoria**) del Regolamento Regionale 30 dicembre 2009, n. 36 e s.m.e.i. è modificato come segue:

1. A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione Puglia ai sensi dell’art. 22 del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i. dalla data di pubblicazione del presente regolamento ed entro il 31 dicembre 2014, si applicano le seguenti disposizioni:

- il livello minimo di fatturato registrato nell’esercizio precedente l’invio dell’istanza di accesso, di cui al comma 5 dell’art. 18 del Regolamento n. 36/09 e s.m.e i., è ridotto a 3,5 milioni di euro.

**Art. 2**

*Rinvio al regolamento Regionale n. 36  
del 30 dicembre 2009*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 e s.m. e i.

**VENDOLA**



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*    **Dott. Antonio Dell'Era**